

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)504

Vol. 1970/0068

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 504 def.

Bruxelles, 14 maggio 1970

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce, nel settore del vino, le norme relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'aggiunta di alcole ai prodotti appartenenti al settore del vino originari della Comunità

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alle norme per l'istituzione di una classificazione delle varietà di viti

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce, nel settore del vino, le norme
relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e i criteri di fissazione dei
relativi importi

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce, nel settore del vino, le norme
relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e i criteri di fissazione dei
relativi importi.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ;

Visto il regolamento (CEE) n...../70 del Consiglio, del
relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione
comune del mercato vitivinicolo (1) ed in particolare l'articolo 10,
paragrafo 3 ;

Vista la proposta della Commissione ;

Considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti
soggetti all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo deve
essere fissate secondo alcuni criteri in modo da consentire di co-
prire la differenza tra i prezzi di tali prodotti nella Comunità e
nel commercio internazionale ; che a tal fine è necessario tener
conto, da un lato, della situazione dell'approvvigionamento per quan-
to concerne i prodotti considerati e dei prezzi di tali prodotti
nella Comunità, e, dall'altro, della situazione dei prezzi praticati
nel commercio internazionale ;

(1) G.U. n°..... del pagina.....

Considerando che, data la disparità dei prezzi ai quali i prodotti in oggetto sono offerti, per coprire la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale e quelli praticati nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto e connesse ;

Considerando che l'osservazione dell'andamento dei prezzi esige che tali prezzi siano stabiliti secondo principi generali ; che, a tal fine, occorre prendere in considerazione, per quanto concerne i prezzi praticati nel commercio internazionale, i corsi constatati sui mercati dei paesi terzi e i prezzi praticati nei paesi di destinazione, nonchè i prezzi constatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi d'offerta franco-frontiera della Comunità; che, per quanto si riferisce ai prezzi nella Comunità, è opportuno basarsi sui prezzi praticati che risultano essere i più favorevoli ai fini dell'esportazione ;

Considerando che, allo scopo di dare agli esportatori della Comunità una certa garanzia per quanto concerne la stabilità delle restituzioni e dell'elenco dei prodotti che beneficino di una restituzione, è opportuno prevedere che la fissazione delle restituzioni avrà luogo secondo una periodicità determinata in funzione degli usi commerciali;

Considerando che è necessario prevedere la possibilità di una distinzione dell'ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, a causa delle particolari condizioni d'importazione esistenti in alcuni paesi di destinazione ;

Considerando che, allo scopo di evitare distorsioni di concorrenza, è necessario che il regime amministrativo al quale sono soggetti gli operatori sia identico in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

./.

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n...../70.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi :

a) situazione e prospettive di evoluzione

- sul mercato della Comunità, dei prezzi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n...../70, e delle disponibilità,

- nel commercio internazionale, dei prezzi per tali prodotti ;

b) spese di commercializzazione e spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché spese di trasporto e connesse fino ai paesi di destinazione ;

c) obiettivi dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo intesi a garantire per tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale al livello dei prezzi e degli scambi ;

d) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

e) aspetto economico delle esportazioni previste.

Articolo 3

1. I prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi praticati che risultano essere i più favorevoli ai fini dell'esportazione.

2. I prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenuto conto :

a) dei corsi constatati sui mercati dei paesi terzi ;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dei paesi terzi, praticati nei paesi terzi di destinazione.

- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori ;
- d) dei prezzi franco-frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo rendono necessario, la restituzione per la Comunità può essere distinta, per un determinato prodotto, in funzione della destinazione di tale prodotto.

Articolo 5

1. L'elenco dei prodotti per i quali è concessa una restituzione all'esportazione e l'ammontare della medesima sono fissati almeno una volta al mese.

Articolo 6

1. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti
 - sono stati esportati fuori della Comunità e
 - sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 7.
2. In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, la restituzione è pagata nelle condizioni di cui al paragrafo 1 e purchè sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, si possono prevedere deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, con la riserva di condizioni da determinare, atte ad offrire garanzie equivalenti.

3. Disposizioni complementari possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n° 24.

./.

Articolo 7

1. Non è concessa una restituzione all'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n./70, importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi salvo se l'esportatore fornisce la prova :

- dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto importato precedentemente e
- della riscossione dei dazi doganali ed eventualmente della tassa di compensazione all'importazione del prodotto in questione.

2. In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al dazio doganale e alla tassa di compensazione riscossi all'importazione se la somma di questi due oneri è uguale o inferiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ; se tale somma è superiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Esso è applicabile a decorrere dal.....

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'aggiunta di alcole ai prodotti
appartenenti al settore del vino e originari
della Comunità

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'aggiunta di alcole ai prodotti
appartenenti al settore del vino e originari
della Comunità

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento (CEE) n. del Consiglio, del relativo
a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (1) e in particolare l'articolo 25, paragrafo 2;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che, in virtù dell'articolo 25 del regolamento n. , è
vietata l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragra-
fo 2, di detto regolamento, ad eccezione dei vini alcolizzati e dei vini
liquorosi;

.../...

Considerando, tuttavia, che il paragrafo 2 del suddetto articolo 25, consente di prevedere altri casi in cui tale pratica dovrebbe essere ammessa; Considerando che, in particolare, è necessario prevedere tale possibilità per i vini da pasto e per i vini di qualità prodotti in regioni determinate esportati verso i paesi terzi, o per tener conto delle abitudini di consumo di tali paesi, o per evitare che le condizioni climatiche o il trasporto pregiudichino la qualità dei vini esportati;

Considerando che è altresì necessario autorizzare tale pratica quando è volta ad ottenere prodotti appartenenti alla voce 22.06 della TDC oppure quando si tratta di aggiungere un liquore di spedizione ai vini spumanti;

Considerando che, per evitare frodi, è necessario che tale pratica sia rigidamente disciplinata; che per favorire il collocamento dei prodotti provenienti dalla distillazione del vino e dai sottoprodotti della vinificazione, è necessario che l'alcole aggiunto sia un distillato di origine vitivinicola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. , dell'alcole può essere aggiunto ai prodotti elencati nell'articolo 2 e alle condizioni indicate negli articoli seguenti del presente regolamento.

Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

- a) vini da pasto e vini di qualità prodotti in regioni determinate, quando sono tradizionalmente commercializzati con un'aggiunta di alcole su

mercati dei paesi terzi o per le condizioni climatiche o causa delle abitudini di consumo;

- b) vini da pasto e vini di qualità prodotti in regioni determinate, quando sono destinati alla preparazione di vermut o vini aromatizzati appartenenti alla voce 22.06 della tariffa doganale comune;
- c) vini spumanti e vini spumanti di qualità, quando ad essi è aggiunto un liquore di spedizione.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo prevedono in particolare le formalità amministrative che determinano le condizioni in cui possono aver luogo tali aggiunte di alcole.

Articolo 3

L'alcole aggiunto ai prodotti elencati all'articolo 2 può essere o alcole neutro di origine viticola avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 95°, o un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 52° e non superiore a 80°.

Articolo 4

Le quantità di alcole aggiunte non possono:

- a) aumentare di oltre 2° la gradazione alcolometrica totale dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a);
- b) aumentare di oltre 12° la gradazione alcolometrica totale dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera b);
- c) aumentare di oltre mezzo grado la gradazione alcolometrica totale dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera c).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo
alle norme per l'istituzione di una
classificazione delle varietà di viti

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

R E L A Z I O N E

L'orientamento della viticoltura verso una produzione di qualità, che è uno dei principali obiettivi della politica vitivinicola comunitaria, condiziona in ampia misura la stabilizzazione del mercato del vino nella Comunità. L'intervento sull'impianto dei vigneti nella viticoltura è un mezzo molto efficace, a lunga scadenza, per conseguire tale obiettivo.

Tale azione può essere attuata prescrivendo al viticoltore di scegliere, al momento dell'impianto di viti, tra un numero di varietà di viti relativamente limitato, quelle particolarmente adatte alla sua regione. Le vigne esistenti costituite da varietà che non possono dare una produzione di qualità soddisfacente nella regione considerata sono pertanto destinate a scomparire.

Tenuto conto della libera circolazione nel settore del vino, l'intervento sull'impianto dei vigneti deve formare oggetto di norme comuni e di una procedura comunitaria. A tal fine è stata elaborata la presente proposta di regolamento del Consiglio relativo alle norme per l'istituzione di una classificazione delle varietà di viti.

La presente proposta di regolamento prevede di raggruppare in tre classi le varietà di viti ammesse alla coltura nella Comunità :

- "varietà di viti raccomandate " : sono quelle la cui coltivazione deve essere consigliata,
- " varietà di viti " autorizzate " : sono quelle la cui coltivazione non è auspicabile e il cui mantenimento non deve essere pertanto favorito ;
- " varietà di viti temporaneamente autorizzate " : tali varietà di viti sono escluse dai nuovi impianti e dai reimpianti.

L'assegnazione delle varietà di viti a ciascuna delle tre classi dovrà aver luogo tenendo conto delle condizioni naturali di produzione e quindi tenendo conto delle unità amministrative o parti di unità amministrative.

Sotto l'aspetto dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è necessario che la classificazione delle varietà di viti da proporre al Consiglio comprenda le varietà per uva da vino, le varietà per

uva da vino, le varietà per uva da tavola, nonché le varietà di portinnesto. E' infatti necessario includere le varietà di uve da tavola dato che si procede regolarmente alla vinificazione di una parte della loro produzione. Occorre d'altro lato ammettere le varietà di portinnesto alla classificazione delle varietà di viti per poter controllare meglio l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di viticoltura e per il loro influsso sulla qualità del vino.

La classificazione delle varietà di viti proposta si basa in particolare sulla valutazione della qualità dei vini che producono. Tenuto conto del rischio che tale criterio soggettivo sia interpretato in modo diverso o persino contraddittorio, è indispensabile effettuare la classificazione in base alle proposte degli Stati membri secondo una procedura comunitaria. Non basterà quindi stabilire norme comuni e lasciarne l'applicazione agli Stati membri. E' però evidente che non si potrà ignorare la situazione esistente in materia negli Stati membri.

Occorre osservare che alcuni Stati membri vietano la coltura delle varietà di viti provenienti da incroci interspecifici oppure si oppongono alla commercializzazione dei vini ottenuti con uve provenienti da tali varietà di viti. Tali varietà, generalmente designate con il termine " ibridi ", producono generalmente vino di qualità mediocre per il consumo umano diretto. Tuttavia, rispetto alle varietà tradizionali di vitis vinifera, dimostrano in molti casi una buona resistenza alle malattie e agli organismi nocivi, assicurando al tempo stesso una produzione di vini ricercati per alcuni usi. Per tale motivo e tenuto conto, d'altro lato, del fatto che in funzione dei progressi conseguiti nel settore della ricerca sembra possibile ottenere delle varietà di viti valide in seguito ad incroci interspecifici, tali varietà di ibridi produttori non possono essere escluse dalla classificazione. Tuttavia, si consiglia di classificare solo in via eccezionale

./.

nella classe delle varietà di viti raccomandate gli ibridi attualmente coltivati nella Comunità e, nell'attuale situazione, unicamente quando le uve che essi producono sono utilizzate per la preparazione di succhi d'uva, di acquavite o di altri prodotti di trasformazione. Per quanto concerne la procedura di classificazione, è opportuno tener conto del fatto che le varietà di viti attualmente coltivate nella Comunità sono note. I dati forniti dagli Stati membri in merito alle diverse varietà possono essere esaminati nelle pubblicazioni ampelografiche che sono notorie. Nello stabilire la classificazione bisognerà pertanto basarsi sulle proposte degli Stati membri. A partire dal momento in cui la classificazione delle varietà di viti attualmente note sarà ultimata per la Comunità o una parte della Comunità, nuove varietà potranno essere ammesse alla classificazione solo quando, con procedura comunitaria, ne sarà stata riconosciuta l'attitudine alla coltura.

Il Gruppo di lavoro degli esperti governativi in questione presso la Commissione è stato consultato nel corso di cinque riunioni aventi come oggetto l'elaborazione di una proposta del Consiglio relativa alle norme per l'istituzione di una classificazione delle varietà di viti. La proposta che figura in allegato è stata elaborata in seguito a tali lavori.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativa

all'istituzione di una classificazione delle
varietà di viti.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento (CEE) n....../70 del Consiglio, del r.l.tiv.
relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione
comune del mercato vitivinicolo e in particolare l'articolo 16,
paragrafo 1 ;

Considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n....../70
stabilisce che il Consiglio adotta le norme generali relative
alla classificazione dei vitigni la cui coltivazione è ammessa
nella Comunità ; che tali norme devono prevedere in particolare
la classificazione dei vitigni per unità amministrative o parti
di unità amministrative, in vitigni raccomandati, vitigni autoriz-
zati e vitigni temporaneamente autorizzati ;

Considerando che tale classificazione è particolarmente atta ad
indirizzare i viticoltori della Comunità verso una produzione di
qualità orientandoli nella scelta dell'impianto del loro vigneto ;
che la classificazione delle varietà di viti secondo la qualità
dei vini che forniscono consente di incoraggiare l'impianto delle
varietà che danno vini di qualità superiore e la cui domanda sul
mercato è abbastanza stabile o in espansione ; che, in tal modo,
una classificazione delle varietà di viti contribuisce, a lungo
termine, ad evitare la formazione di eccedenza strutturali sul
mercato del vino ;

Considerando che occorre distinguere nella classificazione tra le varietà per uva da vino e le varietà per uva da tavola che sono utilizzate in via accessoria per la vinificazione ; che, all'atto della classificazione secondo le unità amministrative, è opportuno tener conto delle particolarità delle condizioni di produzione ;

Considerando che l'ammissione delle varietà di portinnesto nella classificazione è auspicabile per motivi di controllo ; che, tenuto conto del loro numero limitato, possono essere classificate secondo i territori degli Stati membri ;

Considerando che l'identificazione delle varietà di viti coltivate nella Comunità è indispensabile per il controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla coltivazione delle varietà di viti ; che, per tale motivo, possono figurare nella classificazione solo varietà di viti di cui gli Stati membri garantiscono l'identificazione ;

Considerando che, per la successiva aggiunta di una varietà di viti nella classificazione, occorre prevedere che l'attitudine alla coltura di tale varietà sarà costatata in base ad informazioni ottenute dallo Stato membro interessato nel corso degli esami inerenti alle prove di coltivazione ;

Considerando che, tra le varietà per uva da vino coltivate attualmente nella Comunità per la produzione di vini destinati al consumo umano diretto, le varietà di viti provenienti dagli incroci interspecifici non hanno dato buoni risultati ; che è tuttavia opportuno ammettere alla classificazione le varietà di viti provenienti dagli incroci interspecifici quando i vini ottenuti sono ricercati per alcuni usi ; che non è neppure opportuno eliminare a priori dalla classificazione quelle varietà che saranno eventualmente ottenute in futuro in tal modo ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. E' istituita una classificazione delle varietà di viti ammesse alla coltivazione nella Comunità ;
2. La classificazione si riferisce a tutte le varietà di viti di cui al paragrafo 1, compresi gli incroci interspecifici, del genere vitis (L.) destinate alla produzione di uve da vino, uve da tavola o di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per :
 - a) varietà per uva da vino : un vitigno coltivato essenzialmente per la produzione di uve fresche destinate alla vinificazione ;
 - b) varietà per uva da tavola : un vitigno coltivato essenzialmente per la produzione :
 - di uve destinate al consumo allo stato fresco
 - di uve utilizzate per l'industria conserviera.
 - c) varietà di portinnesto : una varietà di vite coltivate per la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che fornisce la parte sotterranea della pianta.
2. Il fatto che delle uve di una varietà di vite siano utilizzate in via accessoria per scopi diversi da quelli indicati nella definizione delle varietà di vite da cui provengono, in particolare che i frutti di una varietà per uva da tavola siano utilizzati per la vinificazione non osta alla classificazione secondo l'utilizzazione principale di tale varietà di vite.

Articolo 3

1. Le varietà per uva da vino e le varietà per uva da tavola sono classificate per ciascuna delle unità amministrative o parti di unità amministrative considerate per l'istituzione del catasto viticolo.
2. Le varietà di portinnesto sono classificate per tutto il territorio di ciascuno degli Stati membri.

Articolo 4

1. Una stessa varietà per uva da vino può essere classificata diversamente secondo le unità amministrative o parti di unità amministrative.
2. Una stessa varietà può figurare eccezionalmente sia tra le varietà per uva da tavola sia tra le varietà per uva da vino.

Articolo 5

1. Per ciascuna delle unità amministrative e ciascuno dei territori di cui all'articolo 3, le varietà di viti sono attribuite a una delle classi seguenti : varietà di viti raccomandate, varietà di viti autorizzate e varietà di viti temporaneamente autorizzate.
2. Sono ammesse per la classificazione solo le varietà di viti di cui è garantita l'identificazione.
3. Le varietà di viti raccomandate sono quelle la cui coltura deve essere consigliata.

Le varietà di viti autorizzate sono quelle la cui coltura non è auspicabile e il cui mantenimento non deve essere favorito.

Le varietà di viti temporaneamente autorizzate sono quelle che sono escluse dai nuovi impianti, nonché dai reimpianti.

Articolo 6

1. Fanno parte delle varietà di viti raccomandate :

a) Le varietà per uva da vino

- appartenenti alla specie vitis vinifera (L.) coltivate per la produzione dei vini destinati al consumo umano diretto e che forniscono normalmente vini di qualità superiore
- appartenenti alla specie vitis vinifera (L.) o provenienti dagli incroci interspecifici, coltivate per l'elaborazione di prodotti trasformati se tali varietà di viti presentano normalmente una particolare attitudine per le utilizzazioni in questione e se nei tre anni precedenti quello dell'entrata in vigore del presente regolamento la parte preponderante del raccolto è stata utilizzata per l'elaborazione di acquavite di vino, di succo d'uva e di altri prodotti trasformati.

b) Le varietà per uva da tavola

- coltivate per la produzione di uve da tavola per le quali esiste una forte richiesta sul mercato e
- i cui frutti sono utilizzati in via accessoria per la produzione dei vini destinati al consumo umano diretto e forniscono normalmente vini di qualità superiore.

c) Le varietà di portinnesto coltivate per ottenere materiali di moltiplicazione della vite per le quali l'esperienza acquisita abbia dimostrato attitudini soddisfacenti alla coltura.

2. Sono considerati vini di qualità superiore quelli che, tenuto conto delle disposizioni comunitarie o, in mancanza di esse, delle disposizioni nazionali in materia, si distinguono per la loro qualità intrinseca rispetto agli altri vini.

Per la valutazione della qualità dei vini sono presi in considerazione, eventualmente, i risultati degli esami analitici e organolettici.

Articolo 7

Fanno parte delle varietà di viti autorizzate

a) le varietà per uva da vino

- coltivate per la produzione di vini destinati al consumo umano diretto e che forniscono normalmente un vino leale e mercantile la cui qualità, pure essendo buona, è inferiore a quella del vino di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

- coltivate per l'elaborazione dei prodotti trasformati, se la parte preponderante del raccolto di tali varietà di viti è stata utilizzata durante i tre anni precedenti quello dell'entrata in vigore del presente regolamento per l'elaborazione di acquavite di vino, di succo di uva e di altri prodotti trasformati e se

- i) la qualità dei prodotti ottenuti, pur essendo buona, è inferiore a quella dei prodotti ottenuti con le varietà di viti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a, secondo trattino

oppure

- ii) i frutti di tali varietà di viti presentano per le utilizzazioni suindicate solo un'attitudine insufficiente rispetto alle varietà di viti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino.

b) le varietà per uva da tavola per i frutti per i quali esiste solo una domanda limitata sul mercato.

Articolo 8

Fanno parte delle varietà di viti temporaneamente autorizzate

a) le varietà per uva da vino

- per le quali i prodotti che ne risultano presentano una qualità insufficiente ;
- che presentano delle manchevolezze inerenti alla loro coltura

b) le varietà per uva da tavola

- di cui è auspicabile eliminare i frutti dal mercato a causa della loro qualità insufficiente oppure
- che presentano gravi manchevolezze inerenti alla loro coltura

c) le varietà di portinnesto che presentano un'insufficiente attitudine alla coltura.

Articolo 9

1. La classificazione può essere modificata

- aggiungendo delle varietà di viti alla classe delle varietà di viti raccomandate,
- eliminando o cambiando classe ad alcune varietà di viti.

2. La classificazione delle varietà di viti può essere completata con l'aggiunta di varietà di viti solo a condizione che l'attitudine alla coltura di queste ultime in una o più unità amministrative di cui all'articolo 3 sia riconosciuta soddisfacente.

L'attitudine alla coltura di una varietà di viti è constatata secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento N. 24 in base alle informazioni ottenute dallo Stato membro interessato nel corso degli esami concernenti le prove di coltivazione nelle unità amministrative interessate o in unità amministrative limitrofe.

3. L'attitudine alla coltura di una varietà di viti può essere considerata soddisfacente solo se, rispetto alle altre varietà di viti che figurano nella classificazione almeno per una unità amministrativa, essa rappresenta per tutte le sue caratteristiche qualitative, un netto miglioramento per la coltivazione o per l'utilizzazione delle uve o dei materiali di moltiplicazione che ne sono ottenuti.
4. La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato, previa consultazione del Comitato di gestione dei vini, un esame complementare del valore colturale e di utilizzazione delle varietà di vite in questione.
5. Le misure necessarie per organizzare l'esame dell'attitudine alla coltura possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.

Articolo 10

1. A decorrere del 1° settembre 1971, sono vietati : l'impianto, anche se effettuato per sostituire ceppi mancanti e l'innesto in loco
 - a) delle varietà di viti che non figurano nella classificazione, nonché
 - b) delle varietà di viti temporaneamente autorizzate.
2. Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere delle eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), se si tratta
 - di un esame dell'attitudine alla coltura di una varietà di viti che non figura per l'unità amministrativa interessata nella classificazione
 - delle ricerche scientifiche o
 - dei lavori di selezione o di incrocio.

3. Qualora uno Stato membro ammetta delle eccezioni di cui al paragrafo 2, provvede ogni anno a un controllo sistematico delle viti il cui impianto è stato eccezionalmente autorizzato e vigila affinché un'eventuale distribuzione dei materiali di moltiplicazione ottenuti non superi il quadro dei fini predetti. Dei contratti individuali di coltura sono conclusi tra le autorità che gli Stati membri devono designare e le persone fisiche o giuridiche aventi l'intenzione di coltivare una varietà di vite che non figura nella classificazione per quanto concerne l'unità amministrativa in questione.
4. I prodotti provenienti da una varietà di vite per la quale sono in corso degli esami dell'attitudine alla coltura, delle ricerche scientifiche o dei lavori di selezione o di incrocio di cui al paragrafo precedente, sono considerati equivalenti ai prodotti provenienti dalle varietà di viti autorizzate.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1970, separatamente secondo le unità amministrative e i territori di cui all'articolo 3 e per ciascuna delle classi di cui all'articolo 5 le varietà di viti di cui raccomandano l'inclusione nella classe considerata.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles.

Per il Consiglio

Il Presidente